

**ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

17 \_\_\_\_\_ 15.03.2017 \_\_\_\_\_  
N. DEL

**OGGETTO: VERIFICA FISCALE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2008 DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRINDISI - AVVISO DI ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2008 N. TVH03A100611/2013 - IMPUGNAZIONE SENTENZA N.228/2016 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - AMPLIAMENTO COLLEGIO DIFENSIVO - CONFERIMENTO INCARICO AVV.GIANFRANCO NAPOLITANO -**

*L'anno duemiladiciassette il giorno 15 del mese di marzo, alle ore 13:00 presso la sede consortile, convocato nelle forme prescritte dalla Statuto consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi così composto:*

		Presenti	Assenti
Domenico BIANCO	- Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonia RUBINI	- V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luigi AMATI	- Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per il Collegio Sindacale, convocato secondo le prescritte norme statutarie, è presente:.....//.....

Assume la presidenza il Presidente Domenico Bianco.

Assiste con funzioni di segretario previste dall'art. 15, comma 4.1.3), del vigente Statuto, il Direttore Generale dell'Ente, Dott. Giuseppe DE PACE.

Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione, invita il Direttore Generale a relazionare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Direttore Generale riferisce che:

In data 20 aprile 2011 si è conclusa la verifica fiscale effettuata dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi in relazione ai periodi di imposta 2006, 2007 e 2008 ed è stato consegnato il relativo "Processo verbale di constatazione" (PVC).

Con Deliberazione n. 51 del 24 maggio 2011 il Commissario Straordinario conferiva incarico di assistenza legale all'Avv. Paola Ruggeri Fazzi con il compito di:

- esaminare dettagliatamente il PVC;
- assistere l'Ente in tutte le fasi, compreso la partecipazione agli eventuali incontri con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, la verifica e predisposizione della documentazione utile ad evidenziare l'illegittimità dei rilievi mossi dall'Agenzia delle Entrate;
- rappresentare il Consorzio nel formulare le opportune osservazioni e richieste al PVC nei confronti dell'Agenzia delle Entrate nei termini richiesti.

In data 20 giugno 2011 l'Avv. Paola Ruggeri Fazzi consegnava all'Agenzia delle Entrate di Brindisi apposite memorie in relazione al processo verbale di constatazione redatto in data 02.04.2011 ribadendo, fra l'altro, il corretto operato di questo Consorzio e, per l'effetto, auspicando una rivalutazione dei rilievi contestati in sede di verifica, con conseguente loro archiviazione, stante l'infondatezza dei medesimi in punto di fatto e di diritto.

Nonostante quanto innanzi, pervenivano, da parte dell'Agenzia delle Entrate, due accertamenti, uno relativo all'anno 2006 e l'altro relativo all'anno 2007.

Entrambe le difese venivano confermate all'avv. Paola Ruggeri Fazzi, che proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi per entrambi gli accertamenti.

Entrambi i ricorsi hanno visto vincitore il Consorzio, con sentenze n.135/2013 e n.202/2013.

In data 10 ottobre 2013 l'Agenzia delle Entrate di Brindisi notificava un ulteriore accertamento, relativamente all'anno di imposta 2008, n. TVH03A100611/2013 con il quale quantificava ai fini IRES una maggiore imposta di €. 2.017.047,00, ai fini IRAP una maggiore imposta pari a €.347.314,00 ed una maggiore imposta ai fini IVA pari ad €.149,00, oltre ad interessi e sanzioni.

Considerato, con riferimento alla fattispecie concreta in esame, il corretto operato di questo Ente e, quindi, l'infondatezza dei rilievi addebitati nel processo verbale di constatazione del 02.04.2011 e ritenuto di poter ricorrere, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, avverso l'avviso di accertamento n. TVH03A100611/2013, alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, con delibera n.101 del 30.10.2013, il Consiglio di Amministrazione deliberava, tra l'altro:

- Di prendere atto dell'avviso di accertamento n. TVH03A100611/2013 notificato dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi in data 10.10.2013;
- Di ricorrere, avverso il suddetto avviso di accertamento n. TVH03A100611/2013, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546, alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi;
- Di confermare mandato all'Avv. Paola Ruggeri Fazzi a rappresentare e difendere l'Ente nel ricorso di che trattasi.

A seguito di richiesta di istanza di sospensione presentata dal legale dell'Ente, la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi emetteva l'ordinanza n. 558/02/2014, al n.2535 del 19.06.2014 di protocollo consortile, con la quale sospendeva provvisoriamente l'esecuzione dell'atto impugnato.

Con nota prot. n.4428 del 05.11.2014, l'avv. Ruggieri Fazzi trasmetteva copia dell'ordinanza n. 871/02/14, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, *"...letti gli atti di causa; rilevata la complessità e la delicatezza delle questioni dibattute, segnatamente sotto il profilo dei contrasti inter partes circa le modalità di cristallizzazione delle operazioni e/o movimentazioni poste in essere dalla ricorrente, nonché considerata la non trascurabile entità degli importi in contestazione; ritenuta la necessità di un approfondimento dei rilievi contestati e delle giustificazioni siccome in ordine agli stessi adottate dalla ricorrente, segnatamente con riferimento a modi e termini di contabilizzazione delle voci in discussione PTM dispone CTU ..."*.

Nella stessa nota, l'avv. Ruggieri Fazzi comunicava che *"ritengo che sia necessario nominare un consulente di parte del Consorzio che possa seguire il CTU nelle operazioni peritali..."*.

Con deliberazione n.86 del 28.11.2014, il Consorzio deliberava, tra l'altro:

- Di prendere atto dell'ordinanza n. 871/02/14, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, *"...letti gli atti di causa; rilevata la complessità e la delicatezza delle questioni dibattute, segnatamente sotto il profilo dei contrasti inter partes circa le modalità di cristallizzazione delle operazioni e/o movimentazioni poste in essere dalla ricorrente, nonché considerata la non trascurabile entità degli importi in contestazione; ritenuta la necessità di un approfondimento dei rilievi contestati e delle giustificazioni siccome in ordine agli stessi adottate dalla ricorrente, segnatamente con riferimento a modi e termini di contabilizzazione delle voci in discussione PTM dispone CTU ..."*;
- Di nominare CTP il Prof. Stefano Adamo.

Il prof. Adamo espletava, regolarmente, le attività richieste, per seguire il CTU nelle operazioni peritali.

L'Avv. Ruggieri Fazzi teneva puntualmente informato il Consorzio sullo svolgimento del giudizio, inoltrando la documentazione prodotta.

In data 12.01.2016, la Commissione Tributaria Provinciale emetteva propria sentenza n.228/16, al prot. consortile con il n.1460 del 21.03.2016, parzialmente sfavorevole al Consorzio.

Infatti, come si legge nel dispositivo, la Commissione Tributaria Provinciale:

- *"Accoglie in parte il ricorso come da parte motiva.*
- *Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.*
- *Pone definitivamente a carico delle parti le spese della espletata CTU siccome liquidate con separato decreto presidenziale"*.

Con nota prot. n.1596 del 29.03.2016, l'Avv. Fazzi in merito alla sentenza evidenziava che *"...pur essendo parzialmente favorevole, la sentenza presenta alcune criticità in ordine alla motivazione di alcuni punti che non si possono condividere e che, pertanto, devono essere oggetto di impugnativa in appello"*.

*"...ritengo che non correttamente i Giudici di primo grado hanno considerato, nell'anno in questione, prevalente l'attività commerciale espletata dal Consorzio, così trascurando la sua natura di ente pubblico e la sua prevalente attività istituzionale"*.

*"...Alla luce di quanto sopra, ritengo che proporre appello in tempi brevi sia necessario anche al fine di poter richiedere una sospensione dell'esecuzione della sentenza in questione"*.

Considerato, con riferimento alla fattispecie concreta in esame, il corretto operato di questo Ente e l'infondatezza dei rilievi addebitati e concordando con quanto comunicato dall'Avv.Fazzi nella suddetta nota, si è ritenuto opportuno proporre impugnazione, con istanza di sospensiva della esecutività della sentenza in questione.

Valutato positivamente il suggerimento pervenuto dal Collegio Sindacale di affiancare, con un Avvocato esperto cassazionista e docente universitario di diritto tributario, il Professionista che ha difeso l'Ente in primo grado, già in questa fase, e valutato il CV del Prof. Avv. Giuseppe Maria Cipolla, con delibera n. 34 dell'11.04.2016, il CDA deliberava, tra l'altro:

- Di prendere atto della sentenza n.228/16, al prot. consortile con il n.1460 del 21.03.2016, sfavorevole al Consorzio, che fa parte integrante del presente provvedimento, pur non materialmente allegata;
- Di prendere atto della nota trasmessa dall'Avv. Ruggieri Fazzi, al prot. consortile col n.1596 del 29.03.2016;
- Di presentare ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale per la riforma della suddetta sentenza, previa istanza sospensione della sua esecutività;
- Di dare mandato a difendere e rappresentare l'Ente congiuntamente all'Avv.Paola Ruggieri Fazzi ed al Prof. Avv. Giuseppe Maria Cipolla, con firma disgiunta, alle condizioni di cui alle convenzioni allegate;

L'udienza per la trattazione del ricorso è stata fissata per il 07.04.2017.

In data 07.03.2017, è stata fornita informativa al nuovo Consiglio d'Amministrazione da parte dei legali incaricati e del consulente contabile di cui si avvale il Consorzio, il Prof. Fabio Aiello.

Il Presidente, sulla base della relazione del Direttore Generale, considerata l'importanza per l'Ente dell'esito del ricorso di che trattasi, propone di ampliare il collegio difensivo con la partecipazione dell'Avv. Gianfranco Napolitano del foro di Lecce, esperto della materia e professionista di fiducia dell'Amministrazione.

## Il Consiglio di Amministrazione

*Preso atto della relazione del Direttore Generale e della proposta del Presidente*

### DELIBERA

1. Di ampliare il collegio difensivo incaricato con delibera n. 34 dell'11.4.2016 con la partecipazione dell'Avv. Gianfranco Napolitano del foro di Lecce, esperto della materia e professionista di fiducia dell'Amministrazione.
2. Di conferire mandato all'Avv. Gianfranco Napolitano a partecipare congiuntamente all'Avv. Paola Ruggeri Fazzi ed al Prof. Giuseppe Maria Cipolla al collegio difensivo del Consorzio del giudizio in oggetto, con firma disgiunta.
3. Di approvare l'allegata bozza di convenzione che regolerà i rapporti con l'Avv. Gianfranco Napolitano.
4. Di subordinare l'affidamento dell'incarico in argomento al rilascio, da parte del professionista, delle dichiarazioni relative allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali (art. 15 comma 1 lett. c del d.lgs.33/2013), all'assenza di conflitti di interesse (art. 53 comma 14 del d.lgs.165/2001) ed alla presa visione ed accettazione di tutte le norme contenute nel modello Organizzativo e nel Codice Etico del Consorzio ASI di Brindisi, pubblicati sul sito web consortile all'indirizzo [www.asi.br.it](http://www.asi.br.it).

Il Direttore Generale  
f.to Giuseppe DE PACE

Il Presidente  
f.to Domenico Bianco

Il Vice Presidente  
f.to Sonia Rubini

Il Consigliere  
f.to Luigi Amati